

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**



Determinazione n. 48/96

La  
*Corte dei Conti*  
in  
*Sezione del controllo sugli enti*

nell'adunanza del 8 ottobre 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i conti consuntivi dell'Ente Regionale di sviluppo agricolo per la Calabria, relativi agli esercizi finanziari dal 1987 al 1994, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Giuseppe ZOTTA e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi suindicati;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P . Q . M .

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1987 al 1994 corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE  
f.to Zotta

PRESIDENTE  
f.to Coltelli

Depositata in Segreteria l'11 novembre 1996



p.c.c.  
IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA  
DIRIGENTE SUPERIORE  
(Roberto Serra)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

## RELAZIONE

**sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria (ESAC) per gli esercizi finanziari 1987-1994.**

## SOMMARIO

1. Premessa
2. Considerazioni generali
3. L'ordinamento dell'Ente e le finalità istituzionali
4. Gli Organi dell'Ente
5. La gestione Commissariale
6. L'ESAC - Impresa
  - A) Profili istituzionali
  - B) Profili organizzativi e strutturali
7. La riforma istituzionale
8. Il controllo interno
9. Organizzazione e personale
10. L'attività istituzionale
11. L'attività delegata dalla Regione Calabria
12. La gestione finanziaria
  - a) disciplina contabile
  - b) stato patrimoniale
  - c) gestione dell'E.S.A.C. - Impresa
  - d) gestione dell'E.S.A.C. - Ente
  - e) gestione dei residui
13. Conclusioni.

## 1. - PREMESSA

La Corte ha riferito sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria (ESAC) per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1986 incluso.<sup>1</sup>

La presente relazione ha per oggetto gli esercizi finanziari che vanno dal 1987 al 1994 anno cui si riferisce l'ultimo consuntivo deliberato dall'Ente e durante il quale è divenuta operativa l'Agenzia Regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura istituita con la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 in sostituzione dell'E.S.A.C. che è stato soppresso.

Nei confronti dell'Agenzia di servizi in agricoltura istituita per la Calabria devono rinnovarsi le considerazioni che hanno indotto la Sezione Controllo Enti a considerare cessati i requisiti per l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti sull'Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche di cui alla determinazione n. 49/96 adottata nell'adunanza del 30 luglio 1996.

Nel caso di specie tale estensione trova la sua giustificazione:

- nell'emanazione della specifica normativa regionale sopra citata che configura l'Ente come Agenzia di servizi per l'agricoltura facendone un vero e proprio ente strumentale della regione;

- nel venir meno del fondo di dotazione a suo tempo conferito dallo Stato ormai largamente assorbito dalle ingenti perdite di gestione di cui si dirà in seguito;

- nel nuovo assetto delle funzioni di controllo della Corte dei conti disposto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 nei termini precisati nella citata determinazione n. 42/96.

---

1. Cfr. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, X Legislatura, Doc XV n. 225

La presente relazione ha quindi ad oggetto l'attività del soppresso E.S.A.C. dal 1987 al 1994 periodo caratterizzato da eventi e situazioni di grave anomalia che hanno inciso sulla funzionalità della gestione con conseguente intempestiva ed incompleta elaborazione dei documenti contabili (conto consuntivo e stato patrimoniale).

In proposito, va segnalato che il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 è stato formalmente approvato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 14 dicembre 1978, n. 28 dal Consiglio regionale con L.R. n. 7 in data 22 marzo 1993 e che solo in data 29 giugno 1995 il Consiglio di amministrazione ha deliberato il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1994. Va ancora segnalato che, malgrado le reiterate richieste formulate dal Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ex art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i bilanci consuntivi riguardanti gli esercizi finanziari 1987-1994 non contengono lo stato patrimoniale, cioè il documento contabile rappresentativo della reale consistenza economico finanziaria dell'Ente; i bilanci consuntivi degli esercizi successivi (1991-1994) sono ancora all'esame del Consiglio regionale per le definitive determinazioni. Tale incompletezza contabile non consente alla Corte di pervenire ad una completa valutazione dei risultati gestori stante la carenza della necessaria documentazione in cui sono riferiti i risultati consolidati degli esercizi finanziari interessati. Pur in presenza di tale situazione la Corte ritiene di riferire ugualmente, a causa delle gravissime disfunzioni amministrative, contabili ed operative riscontrate nel periodo surriferito, le quali offrono un quadro emblematico di cattiva gestione finanziaria, determinante, come sarà puntualizzato in prosieguo, un sensibile sperpero di pubblico denaro, nonostante gli interventi assunti dalla Corte con tre specifiche determinazioni adottate ai sensi dell'art. 8

della L. 21 marzo 1958, n. 259 (Det. n. 46/91 del 24 settembre 1991, Det. n. 48/93 del 7 dicembre 1993, Det. n. 36/95 del 20 giugno 1995)<sup>2</sup>.

La Corte richiama l'attenzione, ancora una volta, delle competenti Autorità di governo, degli Organi responsabili della Regione Calabria sulla necessità di porre in essere interventi incisivi affinché l'attività pubblica nel settore agricolo possa essere ricondotta nei binari della sana gestione finanziaria (economicità, efficienza ed efficacia) e consentire, da un lato, il migliore impiego delle risorse pubbliche e, dall'altro, la "rivitalizzazione", razionale e produttiva, dell'agricoltura regionale che costituisce la principale vocazione e ricchezza insieme delle popolazioni interessate con sensibili ripercussioni sullo sviluppo economico regionale nonché sulla conservazione ambientale e paesaggistica del territorio interessato.

---

<sup>2</sup> Allegati n. 1, 2 e 3

## 2. - CONSIDERAZIONI GENERALI.

Nella precedente relazione e nelle citate determinazioni del 24 settembre 1991, del 7 dicembre 1993 e del 20 giugno 1995 la Corte ebbe a rilevare sostanziali disfunzioni amministrativo-contabili, che hanno negativamente inciso sulla corretta e proficua utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate all'Ente. Le segnalate discrasie, malgrado il tempo trascorso, caratterizzano ancora l'attuale gestione dell'Ente e consistono principalmente nella perdurante inosservanza della normativa regionale, nella situazione del personale, nelle carenze operative delle gestioni speciali.

In tale prospettiva furono censurati:

- i ritardi nella deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- la mancata deliberazione del conto consuntivo degli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990;
- gli impegni di spesa che superano le previsioni definitive, specialmente quando riguardano gli stessi capitoli nei vari anni;
- l'inosservanza delle norme che prevedono il programma quinquennale di attività e quello operativo annuale;
- l'inosservanza del termine triennale per la gestione diretta di impianti e servizi a carattere associativo;
- l'inosservanza delle norme che prescrivono l'affidamento delle attività di impresa a tre esperti, la predisposizione di un piano per la sistemazione sul mercato delle stesse attività e la presentazione di relazioni trimestrali sull'andamento della gestione e sull'attuazione del piano di definitiva sistemazione sul mercato;
- la mancata emanazione del regolamento organico del personale;